

CONTO TERMICO 2.0

**Rif. Generatori di calore a biomassa
(stufe e termocamini)**

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Conto Termico 2.0 previsto dal DM 16/02/2016 (in vigore dal 31 maggio 2016) potenzia e semplifica il meccanismo di sostegno già introdotto dal decreto 28/12/2012 (in vigore dal 03/01/2013 c.d. decreto Conto Termico 1.0) che prevede l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. **Il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.** è il soggetto responsabile dell'attuazione e della gestione del meccanismo, inclusa l'**erogazione** degli **incentivi** ai soggetti beneficiari.

L'incentivo è un contributo alle spese sostenute e sarà erogato in **2 rate annuali**, oppure in **un'unica soluzione, nel caso in cui l'importo dell'incentivo non superi i 5.000 euro**, per quanto concerne l'intervento di **sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa (intervento 2.B - art. 4, comma 2, lettera b).**

Non si tratta di una detrazione fiscale ma di un incentivo erogato tramite bonifico bancario direttamente dal GSE al richiedente. Non è ammessa la cumulabilità con altre agevolazioni.

Il decreto stanziava fondi per una spesa annua pari a **700 mln** di euro per diverse tipologie di interventi realizzati da parte dei soggetti privati, comprese le stufe e i termocamini.

SOGGETTI BENEFICIARI

Soggetti privati, intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario.

Ai fini dell'accesso al meccanismo, il soggetto beneficiario dell'incentivo si definisce "Soggetto Responsabile": è il soggetto che ha sostenuto le spese per la realizzazione degli interventi. Il soggetto responsabile può operare anche attraverso un soggetto delegato (vedere allegato 7 del regolamento applicativo del GSE) per la presentazione della richiesta d'incentivo e per la gestione dei rapporti contrattuali con il GSE.

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI INCENTIVI

La richiesta per l'**accesso diretto** al meccanismo di incentivazione deve essere effettuata tramite il portale informatico denominato Portaltermico, accessibile dal sito del GSE.

In particolare, al soggetto responsabile sarà richiesto di compilare una **scheda-domanda** contenente informazioni relative all'immobile oggetto dell'intervento ed alle caratteristiche specifiche dell'intervento per cui è richiesto l'incentivo.

L'invio telematico tramite il Portale delle richieste di incentivo deve avvenire entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento.

Il GSE valuta la domanda e comunica al Soggetto Responsabile l'esito dell'istruttoria entro 60 giorni. Ai fini della quantificazione degli incentivi fa fede unicamente l'importo calcolato dal GSE e inserito nella scheda-contratto. L'incentivo sarà erogato al netto del corrispettivo (1% del valore dell'incentivo con un massimo di € 150,00) per la copertura costi sostenuti dal GSE

per l'attività di verifica tecnico-amministrativa e dei controlli. La prima rata dell'incentivo verrà pagata dal GSE entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della fine del bimestre in cui ricade la data di attivazione del contratto.

L'incentivo erogato non può eccedere il 65% delle spese sostenute

TIPOLOGIA DI INTERVENTO CHE RIGUARDA I NOSTRI PRODOTTI

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa (**intervento 2.B - art. 4, comma 2, lettera b**)

L'intervento consiste nella sostituzione di impianti di climatizzazione invernale in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, o di riscaldamento di serre esistenti e fabbricati rurali esistenti, alimentati a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio, con i seguenti generatori di calore:

- a) caldaie a biomassa di potenza termica nominale inferiore o uguale a 500 kWt;
- b) caldaie a biomassa di potenza termica nominale superiore a 500 kWt e inferiore o uguale a 1000 kWt;
- c) **stufe e termocamini a pellet;**
- d) termocamini a legna;
- e) stufe a legna.

Per le sole aziende agricole è incentivata oltre la sostituzione, l'installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore tra quelli sopra elencati. In tali casi è consentita l'installazione anche come integrazione di un impianto esistente previa presentazione di un'asseverazione redatta da tecnico abilitato che, tenuto conto del fabbisogno energetico, ne giustifichi l'intervento.

Si precisa che con il termine sostituzione riferito ai generatori di calore è da intendersi **la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore di più del 10% della potenza del generatore sostituito, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze.**

Gli interventi che comportano un incremento della potenza superiore al 10% rispetto a quella del generatore sostituito non sono ammessi in quanto configurano il potenziamento dell'impianto esistente. Tuttavia, qualora l'impianto sostituito risulti insufficiente per coprire i fabbisogni di climatizzazione invernale richiesti, è possibile accedere agli incentivi anche per un impianto potenziato oltre la soglia del 10% (fermi restando i limiti di potenza previsti dal Decreto), purché il corretto dimensionamento del nuovo impianto potenziato sia adeguatamente giustificato nell'asseverazione del tecnico, di cui dall'art. 7, comma 6, lettera c) del Decreto.

Definizione edifici esistenti

Edifici e fabbricati rurali, comprese le pertinenze, iscritti al catasto edilizio urbano, ad esclusione degli edifici in costruzione (categoria F/3), alla data di presentazione dell'istanza di incentivazione

Requisiti specifici

Ad esempio per la tipologia Stufe e termocamini a pellet:

- i. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 14785;
- ii. rendimento termico utile maggiore dell'85%;
- iii. emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella Tabella 15, come verificate da un organismo accreditato, in base al pertinente metodo di misura di cui alla tabella 16;
- iv. il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo di certificazione che ne certifichi la conformità alla norma UNI EN ISO 17225-2 ivi incluso il rispetto delle condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni.

Nota: vanno rispettati eventuali limiti più restrittivi fissati da norme regionali.

Obblighi necessari per l'accesso all'incentivo per le annualità successive

Gli incentivi sono riconosciuti a condizione che il soggetto responsabile effettui e conservi, per la durata del periodo di incentivazione, la documentazione di manutenzione del generatore di calore e della canna fumaria effettuata da personale qualificato in conformità all'articolo 15 del D.Lgs. 28/11. E' necessario che gli interventi incentivati mantengano i requisiti che hanno consentito l'accesso agli incentivi durante il periodo di incentivazione e nei 5 anni successivi all'ottenimento degli stessi incentivi.

Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 5)

Di seguito sono elencate le spese ammesse ai fini del calcolo dell'incentivo, che dovranno essere riportate, quando pertinenti, nelle fatture attestanti gli interventi effettuati:

1. smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale;
2. fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, dei sistemi di contabilizzazione individuale;
3. opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, dell'impianto di climatizzazione invernale preesistente;
4. interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, sui sistemi di emissione;
5. prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell'intervento.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

Nota A: le spese non ammissibili all'incentivo non devono essere indicate in fattura

Nota B: i pagamenti devono essere effettuati con bonifico bancario o postale e riportare la causale e il riferimento allo specifico intervento, (ad esempio per le stufe e termocamini a pellet: *D.M. 16.02.16, i riferimenti della fattura (n. fatt. __ del __), il codice fiscale del soggetto responsabile, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario*).

Calcolo dell'incentivo (Allegato II – 2.2 del Decreto)

Ad esempio per le stufe e i termocamini a pellets:

$$\text{Formula: } \mathbf{Ia\ tot = 3,35 * In(Pn) * hr * Ci * Ce}$$

dove

Ia tot : è l'incentivo annuo in euro

Pn: è la potenza termica nominale dell'impianto

hr : è il coefficiente di utilizzo, cioè le ore di funzionamento distinte per zona climatica

Ci: è il coefficiente di valorizzazione dell'energia termica prodotta espresso in €/kWht, definito **in 0,040 (€/kWht) per le stufe e i termocamini a pellets**

Ce: è il coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'ACCESSO ALL'INCENTIVO

Ai fini della richiesta d'incentivo, il Soggetto Responsabile predispone la documentazione sotto specificata e la conserva, in originale, per tutta la durata dell'incentivo e per i restanti 5 anni successivi all'erogazione dell'ultimo importo.

Documentazione da allegare alla richiesta di incentivo

Una copia della documentazione sotto elencata, in formato elettronico PDF, deve essere caricata sul Portale del GSE all'atto della richiesta d'incentivo:

- 1) **delega del Soggetto Responsabile al Soggetto Delegato**, nel caso in cui il Soggetto Responsabile operi per l'accesso all'incentivo attraverso un proprio delegato;
- 2) **copia dell'accordo contrattuale**, nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia una ESCO che opera per una PA;
- 3) **fatture e bonifici**;
- 4) nel caso di installazione di generatori di calore a biomassa aventi potenza termica nominale inferiore o uguale a 35 kWt, **una dichiarazione del Soggetto Responsabile**, corredata da una certificazione dei produttori dei componenti impiegati, che attesti il rispetto dei requisiti minimi richiesti dal Decreto. In tale documento deve essere riportata la data di effettiva di conclusione dell'intervento;
- 5) **documentazione fotografica** attestante l'intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF con un numero minimo di 8 foto riportanti:
le targhe dei generatori sostituiti e installati; È possibile omettere le fotografie delle targhe dei generatori sostituiti solo in caso di assenza delle targhe stesse e solo per apparecchi domestici a biomassa (stufa a legna o a pellet, termocamino) installati prima dell'entrata in vigore dell'obbligo di apporre la targa del generatore, ovvero nel caso di manufatti artigianali costruiti

in loco o di caminetti aperti. In sostituzione della foto della targa del generatore sostituito va allegata, integrandola nel documento elettronico in formato PDF in luogo della foto mancante, un'autodichiarazione del soggetto responsabile attestante la potenza del generatore stesso.

- i generatori sostituiti e installati;
- la centrale termica, o il locale di installazione, ante-operam (presente il generatore sostituito) e post-operam (presente il generatore installato);
- le valvole termostatiche o del sistema di regolazione modulante della portata (se previste);
- vista d'insieme del sistema di accumulo termico installato in conformità a quanto riportato nell'allegato II del Decreto, dove previsto.

Documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile

1) certificato del corretto smaltimento del generatore di calore sostituito o un documento analogo attestante che il generatore è stato consegnato a un apposito centro per lo smaltimento; in alternativa, evidenza, nella fattura del fornitore del nuovo generatore, comprovante il ritiro e lo smaltimento del generatore di calore sostituito, oppure apposita fattura comprovante il ritiro e lo smaltimento da parte di operatori professionali;

2) dichiarazione di conformità dell'impianto, ai sensi del DM 37/08,

3) libretto di centrale/d'impianto, come previsto da legislazione vigente;

4) pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;

5) certificati di manutenzione relativi al generatore di calore ed alla canna fumaria;

6) schede tecniche dei componenti o delle apparecchiature installate come fornite dal produttore, che attestino i requisiti minimi richiesti dal Decreto, e dei sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche, se di nuova installazione e se applicabili;

7) certificazione rilasciata da un organismo accreditato attestante il rispetto dei livelli emissivi riportati nella Tabella 15 – Allegato II - DM 16.02.16 e calcolati secondo i metodi di misura riportati nelle norme indicate in Tabella 16 – Allegato II - DM 16.02.16;

8) per gli apparecchi a biomassa (stufe e termocamini), certificazione rilasciata da un organismo accreditato che attesti la conformità alla normativa di prodotto applicabile al generatore di calore oggetto di intervento;

9) fatture relative all'acquisto delle biomasse finalizzate all'alimentazione degli impianti incentivati; con riferimento al pellet certificato, documentazione fiscale comprovante l'acquisto e riportante, al fine di attestarne la conformità alla norma UNI EN ISO 17225-2, l'evidenza della classe A1 o A2 e il codice di identificazione del produttore e/o distributore rilasciato dall'organismo di certificazione, oppure l'evidenza della classe A1 o A2 e il codice di identificazione del rapporto di prova rilasciato al produttore o al distributore dall'organismo di certificazione (in questo caso copia del rapporto di prova deve essere allegata alla documentazione fiscale);

Nota: per le aziende agricole, per interventi di ristrutturazione rilevanti in edifici rurali e per l'utilizzo di biomasse autoprodotte sono necessari la compilazione di altri modelli/dichiarazioni. Per questi vedere il sito del GSE.

APPROFONDIMENTI:

Per maggiori informazioni sul Conto Termico, consultare

[Il Testo integrale del Decreto Ministeriale 16.02.16](#)

[Le Regole applicative Conto Termico, edizione 09/04/2013](#)

Il sito del GSE: <http://www.gse.it/it/Conto%20Termico/Pages/default.aspx>.